REGIONE MARCHE

Delib.Ass.Legisl. 04/07/2017, n. 56
Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche. (ARTT. 64-70)
Pubblicata nel B.U. Marche 27 luglio 2017, n. 81.

(...)

Sezione III
Votazioni

Art. 64 Validità delle deliberazioni.
1. L'Assemblea delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Le deliberazioni sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari, salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto, le leggi o il presente regolamento interno prescrivano una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

3. Ai fini dei calcoli di cui al comma 2 non si tiene conto dei voti di astensione.

Art. 65 Numero legale e sua verifica.
1. Il Presidente non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia in numero legale per deliberare.

2. Tuttavia se prima di una votazione lo richieda anche un singolo consigliere, il Presidente dispone la verifica del numero legale con votazione palese nominale. I richiedenti sono sempre considerati presenti. Sono altresì conteggiati tra i presenti i consiglieri che non partecipano al voto della verifica pur essendo in Aula.

3. Se l'Assemblea non è in numero legale il Presidente può rinviare la seduta ad altro momento dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non inferiore ad un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea si intende convocata alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta, per il giorno successivo non festivo, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea abbia già deliberato di tenere seduta in quella data, a meno che il Presidente valuti più opportuno convocarla per il giorno e l'ora già previsti dal calendario dei lavori.

4. Non è ammessa la richiesta di verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né prima delle votazioni che debbano farsi con votazione palese semplice mediante alzata di mano per espressa disposizione del presente regolamento interno.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso alla ripresa della seduta ai sensi del comma 3.

Art. 66 Modalità della votazione.
1. L'Assemblea delibera normalmente a votazione palese.

2. Le votazioni palesi possono essere semplici o, se richiesto da almeno tre consiglieri o da un Presidente di Gruppo assembleare, nominali. Si procede sempre alla votazione palese nominale in caso di votazione di mozioni di sfiducia al Presidente della Giunta e ad uno o più Assessori, nonché qualora sia intervenuto qualche consigliere per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo assembleare di appartenenza.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 67 sono approvate con votazione segreta le deliberazioni riguardanti le persone, sempre che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

4. La richiesta di votazione nominale o segreta deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti. Nel concorso di diverse richieste, prevale quella presentata per prima.

5. Le votazioni dell'Assemblea di cui al presente articolo sono effettuate mediante procedimento elettronico.

6. Nella votazione palese semplice si tiene nota soltanto dell'esito della votazione; nella votazione palese nominale si registrano i nominativi dei votanti con il voto da ciascuno di essi espresso; nella votazione segreta si conserva l'esito finale, senza possibilità di rilevare, anche momentaneamente, il voto espresso da ciascun votante.

7. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico si procede nel modo seguente:

a) in caso di votazione palese semplice i consiglieri esprimono il loro voto per alzata di mano. L'esito è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dai Consiglieri segretari;
b) in caso di votazione palese nominale i consiglieri esprimono il loro voto ad alta voce man mano che vengono chiamati nel corso di un duplice appello nominale eseguito da un Consigliere segretario. Il Presidente proclama l'esito della votazione. L'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione dei voti da ciascuno di essi espresso è conservato agli atti dell'Assemblea;
c) in caso di votazione segreta i consiglieri, chiamati per appello nominale, esprimono il loro voto su apposite schede da depositare in un'urna. L'esito è proclamato dal Presidente sulla base del verbale dello spoglio delle schede redatto da un Consigliere segretario.

Art. 67 Votazione per le nomine.
1. Ogni qualvolta l'Assemblea deve procedere a nomine o designazioni e non ne siano previste le modalità di votazione dalle leggi regionali, ciascun consigliere

scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere, in misura non superiore a uno per la elezione fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti.

2. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più giovane d'età.

3. Per la designazione dei tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, ogni consigliere vota scrivendo sulla scheda un solo nome.

Art. 68 Annullamento e ripetizione della votazione.
1. Il Presidente, anche su segnalazione di un singolo consigliere, qualora rilevi delle irregolarità nel corso delle operazioni di voto, qualunque sia la modalità di votazione impiegata, senza dar luogo a dibattito, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

2. Delle motivazioni dell'annullamento ne è dato conto nel processo verbale.

Art. 69 Dichiarazione di voto.
1. Ogni volta che l'Assemblea sta per procedere ad una votazione, salvo i casi in cui per espressa disposizione del presente regolamento interno la discussione sia limitata ad un oratore a favore e ad uno contro, può intervenire per dichiarazione di voto ciascun Presidente di Gruppo nonché ciascun consigliere che intende votare in dissenso dal Gruppo di appartenenza.

2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del presente regolamento interno relative alle operazioni del voto in corso.

Art. 70 Proclamazione del risultato della votazione.
1. Il Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: "L'Assemblea legislativa regionale approva" o "l'Assemblea legislativa regionale non approva". In caso di nomine o designazioni, dà lettura del verbale dello spoglio delle schede e proclama i nomi delle persone risultate elette.

(...)